

L'Ente, all'atto della vendita della TIM Card, è obbligato ad identificare il cliente ed a comunicarne i dati anagrafici alla TIM entro il primo giorno lavorativo successivo alla vendita.

Le somme dovute dal cliente alla TIM vengono incassate dall'Ente che provvede all'accredito delle stesse sul Conto Corrente Postale intestato a Tim - Telecom Italia Mobile S.p.A. al netto del compenso spettante all'Ente, pari al 17% del valore facciale delle Tim Card.

L'Ente prevede che a fronte di un costo mensile di circa 51 milioni si verificherà un ricavo pari a lire 118 milioni, con un utile netto di circa 67 milioni.

#### 5.29 Convenzione E.P.I - Federazione Italiana Editori Giornali

L'art. 2, comma 20, della legge 662 del 23 dicembre 1996, richiamata dal Ministero delle Comunicazioni con D.M. 28 marzo 1997, demanda alla competenza dell'Ente la possibilità di stabilire sconti per impostazioni decentrate di giornali, quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al Registro Nazionale della Stampa.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente con delibera 40 del 17 luglio 1997 ha stabilito le tariffe delle stampe periodiche di abbonamento postale e gli sconti da applicare alle pubblicazioni in oggetto spedite con decentramento. Tali sconti, articolati a seconda degli scaglioni di peso e delle quantità postalizzate, hanno rappresentato un maggiore onere per gli Editori rispetto al precedente sistema di sconti per spedizioni decentrate in vigore fino al 19 luglio 1997, data di entrata in vigore delle nuove tariffe, che prevedeva riduzioni del 35% per decentramento regionale e del 55% per quello provinciale, sulle tariffe già scontate per quantità di oggetti spediti.

Al fine di non pregiudicare l'andamento delle vendite in abbonamento postale delle pubblicazioni interessate e nel contempo sviluppare le condizioni per un incremento del fatturato dell'Ente, è stata stipulata tra l'Ente e la F.I.E.G. una convenzione (del. 64 del 28 ottobre 1997), operativa a partire dall'1 agosto 1997.

La convenzione prevede

- un piano di applicazione graduale (art. 1) delle nuove tariffe secondo percentuali e decorrenze stabilite, con sconti per quantità e decentramenti provinciali e intraprovinciali. Il piano di rientro graduale si concluderà nell'agosto 1999;
- applicazione della tariffa intra provinciale all'intera spedizione (art. 2) al verificarsi delle seguenti condizioni di impostazione del corriere:
  1. per le pubblicazioni a diffusione nazionale, la postalizzazione di almeno il 30% delle copie della spedizione stessa deve avvenire in almeno 140 punti di impostazione il cui elenco deve essere presentato dagli Editori in Filiale. L'impostazione diffusa sull'intero territorio nazionale riduce i costi che l'Ente deve sostenere per il trasporto e la lavorazione delle pubblicazioni;
  2. per le pubblicazioni a diffusione locale, invece, la postalizzazione di oltre il 30% delle copie della spedizione, deve essere effettuata in tutti i decentramenti di recapito dei capoluoghi ove esistenti, nonché in almeno uno degli uffici indicati in allegato alla convenzione stessa.
- per il prodotto Programmi di abbonamento (art. 3) si è convenuto che, fino al 31 dicembre 1997, per quantitativi annui che superino i 100.000 pezzi fino ad un massimo di 1.000.000, la tariffa da corrispondere è di £ 135. Oltre un milione di pezzi la tariffa è di £ 120.
- Le pubblicazioni spedite a tariffe scontate per quantità e decentramento (art. 4) devono essere suddivise per CAP, località di destinazione e zone postali, ove previste. Qualora dovesse risultare che le ripartizioni

appena specificate non sono state effettuate, per la relativa spedizione dovrà essere applicata la tariffa base stabilita per ciascuno scaglione di peso.

#### 5.30 Convenzione E.P.I. - Ferrovie dello Stato S.p.A.

L'Amministrazione delle Poste e l'Ente Ferrovie dello Stato avevano stipulato in data 1 gennaio 1988 una convenzione di durata novennale (scadenza 31 dicembre 1996) con cui le FF.SS. si impegnavano a trasportare gli effetti postali (corrispondenze e pacchi) con vario materiale rotabile (veicoli postali, bagagliai, veicoli automotori, carri) e a provvedere alla manutenzione dello stesso.

Il corrispettivo dovuto per il trasporto degli effetti, veniva determinato in base al costo dell'asse/chilometro a norma della legge 29 novembre 1957 n. 1155 e del DPR 25 giugno 1959, n. 411. Il sistema di pagamento era strutturato su una liquidazione in acconto all'inizio di ciascun anno di importo pari al corrispettivo totale relativo all'ultimo anno definitivamente accertato, poi le FF.SS. procedevano, appena in possesso degli elementi e dati necessari, alla determinazione dell'importo effettivamente dovuto per ciascun anno e alla liquidazione del conguaglio provvisorio per l'anno in corso.

Da un esame dei costi sostenuti per gli anni decorsi si evidenzia che la spesa in parola così disciplinata ha inciso per un 25% circa su quella del trasporto, avendo comportato una spesa di £ 204,8 mld nel 1995 (per n. 141.718.606 assi/Km percorsi nell'anno) e £ 140,9 mld nel 1996 (per n. 111.994.633 assi /Km percorsi).

L'intervenuta trasformazione dell'ex Amministrazione P.T. in Ente Pubblico Economico, (correlata all'assunzione della natura societaria da parte delle FF.SS) ha determinato la necessità di revisionare i reciproci

rapporti alla luce delle mutate esigenze dell'Ente di ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi postali e di realizzazione di economie di gestione.

Con la nuova convenzione, che ha validità di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, le FS si impegnano ad effettuare il trasporto degli effetti postali, con treni postali e postalizzati, il trasporto di merci a mezzo di carri ferroviari nonché la manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria del materiale rotabile.

Il servizio di trasporto degli effetti postali, così come previsto dai programmi operativi, comporta una presuntiva percorrenza totale di n. 85.770.000 di assi/Km accertata, a consuntivo, in 85.758.000 assi/Km. A fronte di tali prestazioni l'Ente si impegna a corrispondere alle FS, l'importo fisso di £ 124 mld., così ripartito:

- £ 65.492.241.600 per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1997, determinato sulla base del costo unitario per asse/Km di £ 1.600;
- £ 58.273.354.100 per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1997, determinato sulla base del costo unitario per asse/Km di £ 1.300;
- £ 234.404.300 per il trasporto merci con carri ferroviari, compreso il trasporto merci per conto e nell'interesse dell'Ente.

La politica attuata dall'Ente attraverso la riorganizzazione delle rete dei trasporti ha portato, come evidenziato nel prospetto che segue, ad una graduale riduzione del numero di percorrenze e della relativa spesa.

ASSI/KM PERCORSI E CORRISPETTIVI CONCORDATI (al netto di IVA)

|                                      | Volume traffico<br>assi/Km | Differenza %<br>fra volumi di<br>traffico | Corrispettivi<br>concordati | Economie<br>realizzate | Differenza %<br>fra costi<br>annuali |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1995                                 | 141.718.606                |                                           | 204.795.038.466             |                        |                                      |
| 1996                                 | 111.994.633                | 20,97%                                    | 174.151.654.315             | 30.643.384.151         | 14,96%                               |
| 1997                                 | 85.758.000                 | 23,43%                                    | 124.000.000.000             | 50.151.654.315         | 28,80%                               |
| Totale economie nel<br>biennio 96/97 |                            | 44,40%                                    |                             | 80.795.038.466         | 43,76%                               |

Fonte: Divisione Servizi Postali e Comunicazione Elettronica.

La convenzione prevede infine la possibilità per l'Ente di applicare penali in particolari situazioni come ad esempio in caso di ritardo nell'arrivo dei treni nello scalo di destino o di mancato rispetto dei tempi di sosta che abbia compromesso la regolare esecuzione delle operazioni di carico e scarico degli effetti postali e così via.

#### 5.31 Convenzione E.P.I - Cassa Depositi e Prestiti

L'Ente Poste, come già riferito nelle precedenti relazioni, svolge per conto della Cassa DD.PP. il servizio di raccolta del risparmio postale, costituito dal collocamento e dall'amministrazione dei buoni postali fruttiferi e dei libretti postali. Tale servizio, che l'Ente è tenuto ad effettuare secondo criteri di efficienza e qualità in coerenza con gli obiettivi di politica aziendale della Cassa, è stato affidato alle Poste con legge del 1875.

La regolamentazione dei rapporti con la Cassa afferenti la raccolta del risparmio postale è demandata, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 71 ad apposita convenzione che fissa la relativa remunerazione "da rapportare sia agli effettivi costi sostenuti dall'Ente Poste Italiane sia ai prezzi praticati per servizi similari anche in altri Paesi dell'Unione europea".

Con la delibera 19 del 30 marzo 1994, ratificata il 13 aprile 1994, l'Ente Poste ha approvato la convenzione con la Cassa DD.PP. che stabiliva una commissione generale dello 0,875% (in luogo della precedente aliquota dello 0,425%) da applicare sul complessivo avere dei depositanti al 31 dicembre dell'anno precedente (a partire dal 31 dicembre 1993) e una commissione speciale, avente funzione incentivante, commisurata alla raccolta netta dell'anno nella seguente misura: 1,2% fino a 500 miliardi, 1,5% da 500 a 1.000 miliardi, 1,8% oltre i 1.000 miliardi.

Il compenso, calcolato con le modalità appena riportate, è stato stimato per l'anno 1994 in 1.324 miliardi.

Di fatto, nel corso del 1994, per effetto della maggiore remunerazione prevista per la raccolta postale e del notevole flusso di denaro fresco affluito alle Poste, sono stati rilevati compensi per circa 1.750 miliardi, cifra di gran lunga superiore a quella preventivata al momento della stipula della Convenzione.

Di conseguenza, il conto economico della Cassa DD.PP. ha dovuto registrare un costo più che raddoppiato rispetto a quello dell'anno precedente.

Per tale motivo il Direttore della Cassa DD.PP. ha chiesto con lettere del 16 febbraio, 4 aprile e 7 giugno 1995 la revisione della convenzione.

Il C.d.A. dell'Ente con delibera 82 del 21 dicembre 1995 ha autorizzato il Presidente a sottoscrivere la convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

La convenzione, della durata di un anno, si differenzia dalla precedente solo per ciò che riguarda le remunerazioni che prevedono:

- una commissione generale dello 0,8% sul complessivo avere dei depositanti al 31 dicembre 1994, con sterilizzazione successiva dell'ammontare degli interessi capitalizzati;
- una commissione sulla raccolta netta dell'anno considerato nella misura dell'1,2% fino a 500 miliardi; 1,5% da 500 a 2.000 miliardi e 1,8% oltre i 2.000 miliardi.

L'11 dicembre 1997 l'Ente e la Cassa DD.PP. hanno firmato un'altra convenzione che ha efficacia dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998.

La presente convenzione si differenzia dalle precedenti in quanto, in attesa che sia definito analiticamente il costo sostenuto dall'Ente per l'espletamento del servizio di raccolta del risparmio postale, la remunerazione per gli anni 1998 nonché per il 1997 deve far riferimento

allo stock complessivo del risparmio postale, distinto per tipologia di raccolta.

Le modalità per la determinazione della remunerazione del servizio e della remunerazione stessa sono specificate nella convenzione (art. 15 e 16) e stabiliscono:

a) un compenso, rappresentativo della partecipazione ai costi di produzione, da calcolare :

1 - per il 1997, applicando sul credito dei depositanti accertato al 31 dicembre 1996, una percentuale del 2,460% per i libretti e una percentuale dello 0,115% per i buoni postali fruttiferi. Tale importo è da corrispondere successivamente alla stipula della convenzione, quale saldo della remunerazione dovuta nel 1997 al netto dell'acconto già erogato;

2 - per il 1998, applicando sul credito dei depositanti accertato al 31 dicembre 1997, una percentuale dell'1,556% per i libretti e una percentuale dello 0,100% per i buoni postali fruttiferi. Tale importo sarà corrisposto entro il 30 giugno 1998;

b) commissioni relative agli anni 1997 e 1998, da considerare come riconoscimento dell'utile per il servizio reso:

1 - commissione da calcolarsi applicando una percentuale dello 0,565% sull'importo delle sottoscrizioni dei buoni postali fruttiferi nell'anno;

2 - commissione, d'importo comunque non inferiore a zero, da calcolarsi applicando una percentuale dello 0,175% sull'importo della raccolta netta dei buoni postali fruttiferi realizzata nell'anno;

3 - commissione, d'importo comunque non inferiore a zero, da calcolarsi applicando una percentuale dello 0,375% sull'importo della raccolta netta dei libretti realizzata nell'anno.

La Cassa pagherà entro il 30 aprile 1998 e il 30 aprile 1999 le commissioni dovute per l'anno precedente.

*f) Le Tariffe*

5.30 Nel corso del quadriennio 1994-97, l'Ente ha proceduto, a più riprese, alle modifiche tariffarie, sintetizzate nelle seguenti tabelle:

**Manovra tariffaria 1995**

| Tipo di tariffe                                                                                                         | Provvedimenti del Cda                                                                           | Provvedimenti Ministeriali                           | Decorrenza | Ricavi previsti           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| - servizi postali, finanziari e di telecomunicazioni                                                                    | delibera n. 11/95 del 20/2/95<br>delibera n. 23/95 del 30/3/95<br>delibera n. 38/95 del 26/5/95 | nota del Ministro delle Comunicazioni del 23/3/1995  | 1/6/1995   | 531,7 Mld (su base annua) |
| - spedizione di pacchi nel regime interno                                                                               | delibera n. 39/95 del 26/5/95                                                                   | D.M. 3/7/95                                          | 15/7/1995  | 170 Mld (su base annua)   |
| - approvazione manovra tariffaria per l'anno 1996                                                                       | delibera n. 72/95 del 16/11/95                                                                  |                                                      |            | 632,7 Mld                 |
| - sospensione dell'applicazione della manovra tariffaria per il 1996                                                    |                                                                                                 | nota del Ministro delle Comunicazioni del 21/12/1995 |            |                           |
| - presa d'atto da parte dell'Ente della sospensione della manovra tariffaria per l'anno 1996 disposta dal Ministro P.T. | delibera n. 83/95 del 7/12/95                                                                   |                                                      |            |                           |

**Manovra tariffaria 1996**

| Tipo di tariffe                                                                                                 | Provvedimenti del Cda                                         | Provvedimenti Ministeriali                          | Decorrenza | Ricavi previsti                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| - spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 2 della legge 549/95 | delibera n. 9/96 del 22/2/96<br>delibera n. 14/96 del 28/3/96 |                                                     | 1/4/1996   | 496 Mld (su base annua)                                    |
| -interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale                                                   | delibera n. 57/96 del 30/12/96                                | nota del Ministro delle Comunicazioni del 20/1/1997 | 1/1/1997   | Minore erogazione ai titolari di c/c postali di 345,05 Mld |

**Manovra tariffaria 1997**

| Tipo di tariffe                                                                                                                                     | Provvedimenti del CdA                           | Provvedimenti Ministeriali                           | Decorrenza                     | Ricavi previsti                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Tariffe dei servizi postali non riservati                                                                                                           | Delibera n. 9 del 20-3-97                       |                                                      | 21 aprile 1997                 |                                          |
| Richiesta di ulteriori elementi di valutazione e invito all'Ente a un riesame della delibera n. 9                                                   |                                                 | nota del Ministro delle Comunicazioni del 7.4.1997   |                                |                                          |
| Tariffe servizi riservati postali e di bancoposta                                                                                                   | Delibera n. 12 del 17-4-97                      |                                                      |                                |                                          |
| Individuazione di alcune categorie di correntisti alle quali attribuire tassi di interesse                                                          | Delibera n. 13 del 17-4-97                      |                                                      |                                |                                          |
| Ritiro Delibere n.ri 9 e 12 e conferimento delega al Presidente per l'adozione di un provvedimento tariffario per i servizi postali e di bancoposta | Delibera n. 14 del 24-4-97                      |                                                      |                                |                                          |
| Tariffe dei servizi postali e di bancoposta                                                                                                         | Determinazione presidenziale del 30 aprile 1997 |                                                      | 5 maggio 1997 e 12 maggio 1997 | 617 Mld (su base annua)                  |
| Delibera del Cda n. 14 e determinazione presidenziale del 30.4.97                                                                                   |                                                 | nota del Ministro delle Comunicazioni del 9.5.1997   |                                |                                          |
| Canone di concessione dovuto dalle Agenzie. Marche di recapito autorizzato                                                                          |                                                 | nota del Ministro delle Comunicazioni del 14.5.1997  |                                |                                          |
| Tariffe per il nuovo servizio di corriere prioritario                                                                                               | Delibera n. 65 del 15.10.97                     | nota del Ministro delle Comunicazioni del 12.11.1997 | 1° dicembre 1997               | 464 Mld (in fase di lancio del servizio) |

5.31 In ordine alla potestà tariffaria la Corte ebbe a rilevare nelle precedenti relazioni che la decisione dell'Ente deve essere vagliata dall'Autorità governativa prima della sua applicazione.

L'art. 8, comma 2, della legge 71/94 stabilisce che fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'Ente sono determinate dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma. Tale disposizione viene puntualizzata sia dall'art. 6 lett.

n) dello Statuto che dall'art. 9 del contratto di programma che fissa i criteri di determinazione delle tariffe.

La potestà decisionale dell'Ente così come definita dalle succitate disposizioni, è stata rimodulata dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 che attribuisce al Ministero delle Comunicazioni la determinazione delle tariffe postali e telegrafiche e riconduce, conseguentemente, la potestà dell'Ente nel più ristretto ambito propositivo.

I commi 19 e 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabiliscono che le tariffe dei servizi postali e di pagamento non svolti in regime di monopolio legale sono determinate autonomamente dall'Ente, mentre il comma 22 dello stesso articolo 2 prevede che, entro il 31 gennaio 1997, il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) dovrà proporre in accordo con il Ministero delle Comunicazioni e con l'Ente una nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi postali.

La nuova impostazione legislativa tende al conseguimento della "liberalizzazione" delle tariffe postali e di pagamento, assegnando all'Ente la potestà della correlata quantificazione, **che dovrebbe pur sempre soggiacere alla preventiva approvazione dell'Autorità di vigilanza governativa in considerazione degli effetti sulla clientela.**

Il sistema è stato confermato anche dalle successive novellazioni legislative, art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, le quali vanno interpretate in armonia con il principio comunitario di separazione del potere di regolazione da quello di gestione e con il sistema nazionale che demanda all'autorità governativa la determinazione finale, in considerazione dell'impatto sull'economia del Paese.

A tale quadro normativo, l'Ente non ha inteso uniformarsi provvedendo all'aumento e alla riscossione di nuove tariffe senza il preventivo assenso del Governo.

Con riferimento agli introiti derivanti dall'applicazione delle nuove tariffe, è stato già riferito nella precedente relazione che le manovre tariffarie approvate per il 1995 e per il 1996 avrebbero dovuto comportare maggiori ricavi rispettivamente per £. 388,06 miliardi e per £. 1.128 miliardi.

5.32 Dai dati di consuntivo forniti dall'Ente è emerso, tuttavia, che le suddette manovre hanno comportato maggiori introiti rispettivamente di £ 209,9 miliardi per il 1995 e di £ 415,5 miliardi per il 1996 ovvero in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto.

In particolare, come già segnalato, la manovra tariffaria per il 1996 ha comportato un aumento troppo elevato di alcune tariffe raggiungendo punte di circa il 300%. Inoltre, è stata constatata la mancanza di corrispondenza tra i maggiori introiti previsti dalla manovra tariffaria per il 1996 in complessive £. 632,7 miliardi e quelli indicati nel programma di gestione 1996, deliberato dal CdA il 7 novembre 1995, che espone maggiori introiti per complessive £ 617 miliardi.

In ordine alla manovra tariffaria per il 1996, anche il Ministro delle Comunicazioni, con nota del 21 dicembre 1995, ha formulato all'Ente talune osservazioni, in conseguenza delle quali ha richiesto al CdA dell'Ente, a norma dell'art. 8 comma 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, di sospendere l'applicazione della manovra tariffaria in questione.

Il CdA dell'Ente ha aderito a tale richiesta con delibera n. 83 del 27 dicembre 1995.

Nel corso del 1996, in attuazione alla legge 29 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, l'Ente ha determinato con decorrenza 31 marzo 1996 le nuove tariffe delle

stampe periodiche in abbonamento postale (delibera 9/96). A tale provvedimento è seguita una nota del Ministro delle Comunicazioni del 20 marzo 1996 contenente osservazioni in ordine alle nuove tariffe per le spedizioni di stampe nonchè la mancata approvazione relativamente alla rideterminazione delle tariffe stabilite per stampe non periodiche, sia in quanto non collegata normativamente al disposto dell'art. 2 della legge 549/95 e sia perchè non è stato seguito il procedimento previsto in materia dagli art. 9 e s.s. del Contratto di Programma.

Relativamente alle tariffe per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale, l'organo consiliare dell'Ente ha disposto con successiva delibera n. 14/96 del 28 marzo 1996 di dare decorrenza a partire dal 1° aprile 1996 a modifica di quanto precedentemente stabilito con delibera n. 9/96 del 22 febbraio 1996.

Tenuto conto dell'art. 2, commi 19 e 20 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica che contemplano la liberalizzazione dei servizi postali per i quali non è esplicitamente previsto un regime di monopolio legale, il CdA dell'Ente con delibera n. 9/97 del 20 marzo 1997 ha stabilito di determinare i prezzi dei servizi postali non riservati con decorrenza 21 aprile 1997.

Alla citata delibera 9/97 è seguita una nota del Ministro delle Comunicazioni datata 7 aprile 1997 nella quale viene preliminarmente precisato che la citata legge n. 662 del 1996, seppure reca una innovazione normativa consistente nella liberalizzazione dei servizi postali e di pagamento e nel riconoscimento all'Ente Poste Italiane della correlativa potestà di quantificare i prezzi dei servizi da esso gestiti, non ha inteso escludere - tenuto anche conto di quanto affermato da questa Corte nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per l'esercizio 1995 (Cfr. determinazione n. 6/97) - l'assoggettabilità dei relativi atti ad una

valutazione del Ministero nell'ambito della generale funzione di vigilanza assegnata dall'art. 11 della legge n. 71 del 1994 e dall'art. 9 dello Statuto.

Ciò premesso, in relazione alla richiamata delibera e ai compiti di vigilanza di cui è cenno, il Ministro delle Comunicazioni ha ritenuto di dover acquisire ulteriori elementi di valutazione ed ha fatto altresì presente che nell'intervallo tra la delibera del CdA dell'Ente (20 marzo 1997) e la prevista entrata in vigore delle tariffe (21 aprile 1997) è intervenuto il già citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale, tra le disposizioni varie di contenimento della spesa (art. 5, comma 3) ha stabilito in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 22, della legge n. 662 del 1996, che in materia di determinazione delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste è autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali e di bancoposta, entro il limite massimo del 10% dei proventi.

Nella seduta del 17 aprile 1997 il CdA dell'Ente ha adottato due provvedimenti: la delibera n. 12/96 con la quale ha stabilito le nuove tariffe dei servizi riservati postali e di bancoposta ed i prezzi dei servizi di pagamento con decorrenza 1° maggio 1997 e la delibera 13/97 con la quale sono state individuate alcune categorie di correntisti alle quali attribuire un determinato tasso di interesse.

Lo stesso CdA dell'Ente, tenuto conto della richiamata nota del Ministro delle Comunicazioni del 7 aprile 1997 nonché del citato Decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, nella seduta del 24 aprile 1997 (Delibera 14/97) ha disposto il ritiro delle precedenti delibere n. 9/97 e n. 12/97 di determinazione rispettivamente dei prezzi dei servizi postali non riservati e delle tariffe dei servizi riservati postali e di bancoposta ed ha conferito delega al Presidente dello stesso Ente per l'urgente

adozione del provvedimento tariffario in base all'art. 5 del decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997.

Quest'ultimo provvedimento tariffario è stato adottato con determinazione presidenziale n. 1/97 del 30 aprile 1997 con la quale sono state riquantificate le tariffe dei servizi postali e di bancoposta stabilendo l'entrata in vigore dal 5 maggio 1997, ad eccezione di quelle relative ai pacchi ordinari per le quali è stata stabilita la decorrenza del 12 maggio 1997.

A tale determinazione presidenziale è seguita una nota del Ministro delle Comunicazioni datata 9 maggio 1997 con la quale, nel ribadire che gli atti relativi alla determinazione dei prezzi dei servizi debbano formare oggetto di puntuali valutazioni del Ministero nell'ambito della generale funzione di vigilanza assegnata dall'art. 11 della legge n. 71 del 1994 e dall'art. 9 dello Statuto, il Ministro stesso ha ritenuto di dover acquisire, oltre gli elementi di valutazione già richiesti con la richiamata nota del 7 aprile 1997, chiarimenti in ordine sia ai criteri di quantificazione dei volumi di traffico concernenti l'esercizio 1997, sia al raccordo tra questi ultimi e le proiezioni per lo stesso anno riportate nello schema di piano di impresa triennale 1997/99.

Con una ulteriore nota del 14 maggio 1997 il Ministro delle Comunicazioni ha rilevato che dalla relazione allegata alla determinazione presidenziale n. 1 in data 30 aprile 1997, concernente la determinazione delle tariffe postali e di bancoposta, risulta che l'Ente Poste ha fatto discendere dall'aumento tariffario deliberato l'effetto di un automatico incremento del diritto fisso dovuto dalle Agenzie di recapito. Poichè, viene precisato nella nota del Ministro, la costituzione dell'Ente Poste italiane non ha mutato la potestà di rilascio delle concessioni in questione, che resta intestata al Ministero, è stato chiesto di far conoscere l'ammontare complessivo di proventi riscossi a

tale titolo a far tempo dalla costituzione dello stesso Ente Poste ed i criteri di contabilizzazione, anche ai fini dello studio di eventuali forme di compensazione.

Con atto consiliare n. 65 del 15 ottobre 1997 l'Ente ha deliberato l'avvio in sede sperimentale del nuovo servizio di corriere prioritario a partire dal 1° dicembre 1997 ed ha fissato in via autonoma le relative tariffe, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo servizio sul piano commerciale.

In proposito, il Ministero delle Comunicazioni ha manifestato delle perplessità circa le modalità di determinazione delle tariffe del nuovo servizio richiamando l'attenzione dello stesso Ente sulla circostanza che, rientrando il nuovo servizio nel regime riservato, la relativa struttura tariffaria è soggetta al procedimento previsto dall'art. 2, comma 22, del provvedimento collegato alla finanziaria per il 1997 (Legge n. 662/1997).

Con riferimento al servizio di posta elettronica ibrida "Postel" e alle relative tariffe vale osservare, come più ampiamente illustrato nella sezione relativa ai servizi di telecomunicazioni (Cfr. capitolo 7-E), che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha deciso di avviare una formale istruttoria nei confronti dell'Ente, poichè il servizio "Postel" viene erogato a prezzi sottocosto, finanziati attraverso sussidi incrociati, ciò potendo determinare l'ipotesi di abuso di posizione dominante. In relazione a tale circostanza l'istruttoria avviata dall'Antitrust dovrà verificare se il comportamento dell'Ente sia tale da determinare un impedimento all'ingresso nel mercato della posta elettronica ibrida a nuovi operatori.

***g) Le società per azioni.***

5.33 Nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Ente Poste Italiane per l'esercizio 1995 questa Corte ha raccomandato l'eliminazione delle nuove società operative, anche perchè incompatibili con la situazione economico- finanziaria dell'Ente.

La Corte dei Conti ha, altresì, segnalato le difficoltà pratiche incontrate nel processo di trasformazione dell'Ente Poste con particolare riferimento al mutamento di mentalità e di professionalità degli operatori postali che non depongono a favore delle suddette iniziative nonché la loro divergenza dal quadro normativo di riferimento nel contesto del quale, tali iniziative, debbono essere considerate ultra vires in relazione ai compiti istituzionali nell'attuale fase di trasformazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Poste, nel corso dell'esercizio finanziario 1996, ha presentato i progetti di costituzione di tre società per azioni, ai sensi dell'art. 1, commi 5-6 del Contratto di Programma, approvati con delibere n. 3, n. 4 e n. 17 del 1996 ossia:

- la Società POSTE VITA con partecipazione al 99% da parte dell'Ente Poste (costituita con delibera n. 41 del 16 luglio 1996, il cui Statuto è stato omologato in data 26 settembre 1996 e depositato presso il Registro delle Imprese di Napoli in data 23 ottobre 1996);
- la Società SIM POSTE con partecipazione al 99% da parte dell'Ente Poste (costituita con delibera n. 42 del 16 luglio 1996, il cui Statuto è stato omologato dal Tribunale di Milano in data 14 ottobre 1996 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 1996 ), e
- la Società POSTEL SpA a maggioranza di capitale 55% da parte dell'Ente Poste ( costituita con delibera n. 53 del 13 novembre 1996 e con